



## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA La L. 197 del 29 dicembre 2022 pubblicata in GU n. 303 del 29 dicembre 2022 che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di Previsione 2023/2025;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 30 del 21/04/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2022/2024 e le successive deliberazioni di variazione allo stesso;

VISTA la delibera della G.C. n. 1 del 12.01.2023 ad oggetto "ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE RISORSE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO IN ATTESA DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025";

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di G.C. n. 31 del 24.04.2008 e successive modifiche;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 6 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

PREMESSO CHE il d. Lgs 112/98 ha conferito alle Regioni ed agli enti locali una serie di funzioni fra cui quelle “concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.” da svolgere anche mediante l'istituzione di uno Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.);

RICHIAMATO in particolare l'art. 24 del Dlgs 112/998 secondo cui presso ogni Comune “è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato”;

VISTO l'art 38, comma 3 del Dl 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 a norma del quale “Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

RICHIAMATO allo scopo il DPR 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, entrato in vigore il 30/03/2011, per la parte relativa al procedimento “automatizzato”, ed il 01/10/2011, per la parte relativa al procedimento “ordinario”, con l'obbligo previsto dal decreto stesso di interagire con le imprese solo per via telematica;



CITTÀ DI VINCI  
Città Metropolitana di Firenze

DATO ATTO che lo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito denominato: «SUAP») in forza dell'art. 1 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 costituisce: "L'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento";

CONSIDERATO che il SUAP rappresenta un efficace strumento di semplificazione amministrativa;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.11.2011 per l'attuazione dello Sportello Unico;

CONSIDERATO che l'art. 4 comma 13 del predetto D.P.R. n. 160/2010 prevede, in relazione ai procedimenti attivati dal SUAP, di porre a carico dell'utente interessato, il pagamento delle spese di istruttoria e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, compresi i diritti e le spese di istruttoria previsti a favore del Comune, secondo le vigenti disposizioni;

RITENUTO opportuno, per tali procedimenti, istituire diritti di segreteria ed istruttori per l'espletamento di pratiche, che comportano, in base alla maggiore o minore complessità, l'esame puntuale della disciplina di riferimento, il controllo dei requisiti formali e sostanziali delle pratiche, il coinvolgimento di uffici comunali ed Enti terzi, o, lo svolgimento di procedure di per sé complesse quali il rilascio di autorizzazioni diversificate;

CONSIDERATE quindi le risorse impiegate dall'Ente in ordine a mezzi, personale e idonei supporti informatici necessari per rendere servizi specifici richiesti dai privati;

RAVVISATA la necessità di prevedere l'istituzione dei diritti di segreteria per le pratiche Suap, con un sistema tariffario adeguato al fine di rendere un servizio più idoneo alle normative vigenti in materia;

VALUTATA congrua la determinazione dei diritti suddetti, dei diritti suddetti, come da prospetto A allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, distinguendo gli importi in base alla tipologia di pratica presentata ed in particolare differenziando:

- le Domande per il rilascio di autorizzazioni e dei pareri (procedimenti autorizzatori);
- le SCIA e comunicazioni per inizio attività / subentro / altri adempimenti amministrativi / altri endoprocedimenti in altre attività (procedimenti non autorizzatori);
- Comunicazioni e vidimazioni registri

RITENUTO opportuno non richiedere i diritti di cui sopra per le pratiche di cessazione delle attività;

STABILITO che i diritti di segreteria ed istruttori dello sportello unico per le attività produttive dovranno essere corrisposti una tantum da parte dell'interessato al momento della presentazione della istanza o della SCIA, e che la relativa attestazione di versamento dovrà essere allegata alla pratica inoltrata all'Ente;

SPECIFICATO che le istanze pervenute senza la ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti, come riportati nell'allegato A, dovranno essere ritenute irricevibili, e che tali diritti non possono essere ritenuti rimborsabili;

PRESO ATTO che i diritti di segreteria SUAP si intendono complementari e non sostitutivi dei diritti di segreteria dei procedimenti amministrativi inerenti i servizi di urbanistica ed edilizia produttiva;



**CITTÀ DI VINCI**  
Città Metropolitana di Firenze

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

**VISTO** il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento espresso dal responsabile dell'ufficio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del provvedimento espresso dal responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, dato che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Comunale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTI:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- l'art. 38, comma 3 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
- il D.Lgs. 31 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 48;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi

**VISTI** gli artt. 125 e 127 comma 1° del D.Lgs. 267/2000;

**CONSTATATA** la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

**CON VOTAZIONE** unanime e favorevole, palesemente resa,

**DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI DETERMINARE** gli importi per i diritti di segreteria delle pratiche dello Sportello unico delle Attività Produttive, così come riportato nella Tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a parziale rimborso dei costi amministrativi e di gestione delle attività sostenuti dall'Ente;
3. **DI DARE ATTO** che copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento delle somme dei diritti S. U. A. P. , dovrà essere necessariamente allegata alla pratica presentata;



CITTÀ DI VINCI  
Città Metropolitana di Firenze

4. DI DARE ATTO che le istanze pervenute senza la ricevuta dell' avvenuto pagamento dei diritti, come riportati nell'allegato A, dovranno essere ritenute irricevibili, e che tali diritti non possono essere ritenuti rimborsabili;
5. DI DISPORRE che detti importi verranno applicati ai vari procedimenti a far data dal 1° Febbraio 2023;
6. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore IV di porre in essere tutti gli atti di gestione derivanti dal presente atto;
7. DI TRASMETTERE in elenco la presente delibera ai Capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000;
8. DI PUBBLICARE la presente all' albo pretorio e nelle forme indicate dalla legge;